



Provincia di Forlì-Cesena
CONSIGLIO PROVINCIALE
SEDUTA DEL 20/12/2023

DELIBERA N° 35 del 20/12/2023

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2022

In seduta odierna pubblica in sessione ordinaria di Prima convocazione nella Sala consiliare della Residenza Provinciale, il Consiglio Provinciale di Forlì-Cesena convocato nelle forme previste, si è riunito alle ore 14:25 con l'assistenza del Segretario Generale Mei Manuela Lucia. Sono presenti all'appello nominale n° 12 su n° 13 i Sigg.ri:

| | Nome | | | | Nome | | |
|---|--------------------|---|---|----|----------------------|---|--|
| 1 | LATTUCA ENZO | P | | 8 | GARAVINI MILENA | P | |
| 2 | ANCARANI VALENTINA | P | | 9 | GARBUGLIA LUCIANA | P | |
| 3 | BACCINI MARCO | P | | 10 | GOZZOLI MATTEO | P | |
| 4 | BARUFFI SAURO | | A | 11 | MORETTI LUCIO | P | |
| 5 | CASTAGNOLI ENRICO | P | | 12 | RINIERI MARIA TERESA | P | |
| 6 | DARDI GIANCARLO | P | | 13 | VALBONESI DANIELE | P | |
| 7 | FARNETI OMBRETTA | P | | | | | |

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Entra il Consigliere Sauro Baruffi e si scollega la Consigliera Ombretta Farneti.

Componenti presenti n. 12, assenti n. 1.

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale la seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

– con deliberazione di Consiglio provinciale n. 97929/233 del 29 novembre 2010 è stata effettuata la ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'art. 3 commi 27-33 della L.244/2007, autorizzando il mantenimento delle società ritenute indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e la dismissione di quelle, diversamente, non necessarie;

– con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 51018/63 del 29 maggio 2014 avente ad oggetto "Ricognizione delle società partecipate dalla Provincia di Forlì-Cesena ai sensi dell'art.3 comma 27 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 – Aggiornamenti", è stata effettuata una ricognizione in merito al permanere dell'interesse pubblico nelle società partecipate autorizzando il mantenimento delle società ritenute indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e la dismissione di quelle non necessarie;

– con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 29191/10 del 27 marzo 2015 è stata effettuata la ricognizione delle 19 società partecipate dalla Provincia di Forlì-Cesena e deliberato il loro mantenimento o la loro dismissione, alla luce del nuovo assetto istituzionale delineato dalla Legge 56/2014 e in base ai criteri previsti dal comma 611 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Preso atto che, rispetto alla precedente ricognizione effettuata in data 29 maggio 2014, il Consiglio Provinciale ha deliberato con la sopra citata delibera n. 29191/10 del 27/03/2015 la dismissione di ulteriori 6 società, disponendo la dismissione delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena nelle seguenti 8 società, in quanto ritenute non più strategiche, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge che sarebbero risultate più convenienti anche in relazione alla congruità economica:

- *Banca Popolare Etica Società cooperativa p.A.;*
- *Centro Ricerche Produzioni Animali S.p.A.;*
- *Cesena Fiera S.p.A.;*
- *Fiera di Forlì S.p.A.;*
- *S.I.L. Società consortile a r.l.;*
- *Terme di Castrocaro S.p.A.;*
- *Terme di Sant'Agnesa S.p.A.;*
- *TO.RO. Società Consortile a responsabilità limitata.*

Rilevato che:

- *con Decreto presidenziale prot. n. 31692/76 del 31/03/2015, è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia e lo stesso è stato trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente;*
- *con Decreto presidenziale prot. n. 12157/44 del 31/03/2016 è stata approvata la relazione sui risultati conseguiti rispetto a quanto riportato nel piano presentato nel 2015, come disposto dal comma 612 della legge 190/2014, e la stessa è stata trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'ente;*

Preso atto che nel mese di marzo 2016, dietro richiesta dell'Ente, Banca Popolare Etica S.c.p.a. ha riacquisito l'intero pacchetto azionario detenuto dalla Provincia;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. 24094/33 del 29/09/2017 con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena ex art. 24 D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017;

Rilevato che alla data del 23 settembre 2016 la Provincia deteneva una partecipazione in 18 società e che il Consiglio provinciale, con la sopra citata delibera prot. 24094/33 29/09/2017, ha disposto la dismissione delle partecipazioni detenute dalla Provincia di Forlì-Cesena nelle seguenti 12 società, in quanto ritenute non più strategiche:

| Denominazione sociale | Quota di partecipazione | Motivo della dismissione | Modalità di dismissione |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|
| Area Blu S.p.A. | 7,14% | L'ente ritiene economicamente più conveniente l'erogazione del servizio di controllo da postazioni fisse delle infrazioni ai limiti di velocità su strade provinciali con forme alternative. | Cessione/ Alienazione quote |
| A.T.R. Società consortile a responsabilità limitata | 24,91% | Non indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente a seguito della costituzione della Società "Agenzia Mobilità Romagna – A.M.R. S.r.l. Consortile operativa dall'1/3/2017 (partecipazione in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate ai sensi del comma 2 lettera c) dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016). | Recesso/ Liquidazione |
| Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna Società consortile a r.l. | 3,63% | Non indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, a seguito del nuovo assetto istituzionale delineato dalla L. 56/2014. Recesso già effettuato (procedura conclusa il 5/5/2017). | Recesso/ Liquidazione |
| Cesena Fiera S.p.A. | 5,16% | Mantenimento della partecipazione non più strategico in relazione alle finalità istituzionali dell'ente. | Cessione/ Alienazione quote |
| C.R.P.A. Centro Ricerche Produzioni Animali S.p.A. | 0,57% | Non strettamente necessaria (recesso già deliberato dal Consiglio Provinciale con atto prot. n. 97929/233 del 2010). | Cessione/ Alienazione quote |
| ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica del territorio S.p.A. | 0,009% | Mantenimento della partecipazione in Ervet S.p.A. non più strategico in relazione al nuovo assetto istituzionale delineato dalla L.56/2014. | Cessione/ Alienazione quote |
| Fiera di Forlì S.p.A. | 5,08% | Mantenimento della partecipazione non più strategico in relazione alle finalità istituzionali dell'ente. | Cessione/ Alienazione quote |
| IS.AER.S. Società consortile a responsabilità limitata | 15,00% | Società con fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) | Fusione/ Incorporazione |
| S.I.L. Soggetto Intermediario Locale Appennino Centrale – Società consortile a | 2,47% | In attesa del bilancio finale di liquidazione. | Liquidazione |

| | | | |
|--|---------------|---|--|
| <i>responsabilità limitata in liquidazione</i> | | | |
| <i>Terme di Castrocaro S.p.A.</i> | <i>10,20%</i> | <i>Mantenimento della partecipazione non più strategico (è in corso, d'intesa con gli altri soci pubblici, un percorso comune di dismissione delle partecipazioni)</i> | <i>Cessione/ Alienazione quote</i> |
| <i>Terme di Sant'Agnesè S.p.A.</i> | <i>20,70%</i> | <i>Mantenimento della partecipazione non più strategico in relazione alle finalità istituzionali dell'ente; in attesa della cessione delle azioni alla Società mediante un'operazione di acquisto di azioni proprie e della liquidazione della quota.</i> | <i>Cessione/ Alienazione quote</i> |
| <i>TO.RO. Società consortile a responsabilità limitata in liquidazione</i> | <i>11,87%</i> | <i>In attesa del bilancio finale di liquidazione.</i> | <i>Liquidazione</i> |

Richiamate:

- *la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. 33495/47 del 28/12/2018 con la quale è stata approvata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena ex art. 20, comma 1, D.Lgs. 175/2016 alla data del 31/12/2017;*
- *la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. 35910/43 del 30/12/2019 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena ex art. 20, comma 1, D.Lgs. 175/2016 alla data del 31/12/2018;*
- *la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. 29495/35 del 30/12/2020 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena ex art. 20, comma 1, D.Lgs. 175/2016 alla data del 31/12/2019;*
- *la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 29/11/2021 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena ex art. 20, comma 1, D.Lgs. 175/2016 alla data del 31/12/2020;*
- *la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 19/12/2022 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena ex art. 20, comma 1, D.Lgs. 175/2016 alla data del 31/12/2021;*

Rilevato che, con riferimento alle n.12 società da dismettere sopra elencate, in attuazione della deliberazione del Consiglio Provinciale prot. 24094/33 del 29/09/2017, della deliberazione del Consiglio Provinciale prot. 33495/47 del 28/12/2018, della deliberazione del Consiglio Provinciale prot. 35910/43 del 30/12/2019, della deliberazione del Consiglio Provinciale prot. 29495/35 del 30/12/2020, della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 29/11/2021 e della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 19/11/2022 sopra richiamate, lo stato di attuazione delle procedure ad oggi è il seguente:

| Denominazione Società | Oggetto | Provvedimento cessione | Stato attuale della procedura di dismissione già deliberata in precedenza |
|------------------------------|---|--|--|
| <i>Area Blu S.p.A.</i> | <i>Interventi nei settori del traffico, della</i> | <i>- Stipulato atto di vendita al Comune di Imola di n.2.895 azioni dinnanzi al notaio in data</i> | <i>Procedura conclusa</i> |

| | | | |
|--|---|---|---------------------------|
| | <i>mobilità, della sicurezza, della sosta e della qualità urbana</i> | <i>15/11/2018 (con incasso di € 14.996,10) - Stipulato atto di vendita al Comune di Mordano di n. 2.895 azioni dinnanzi al notaio in data 23/05/2019 (con incasso di € 14.996,10) - Stipulato atto di vendita di n. 27.628 azioni al Comune di Imola dinnanzi al notaio in data 01/08/2019 (con incasso di € 143.113,04)</i> | |
| <i>A.T.R. Società consortile a responsabilità limitata</i> | <i>Esercizio dei servizi di trasporto pubblico di persone nel bacino di traffico della Provincia di Forlì-Cesena</i> | <i>Recesso dalla Società deliberato dal Consiglio Provinciale con atto prot. 8986/16 del 6/4/2017. - Stipulato atto relativo alla liquidazione della quota della Provincia di Forlì-Cesena dinnanzi al notaio in data 5/12/2017. Valore di liquidazione di € 3.649.113 ricevuto in natura attraverso il trasferimento nel patrimonio dell'amministrazione di un immobile (fabbricato sito a Forlì in Via Lombardini n.2), di beni mobili (sistema di monitoraggio denominato AVM), immobilizzazioni finanziarie e per la differenza in disponibilità liquide.</i> | <i>Procedura conclusa</i> |
| <i>Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna Società consortile a r.l</i> | <i>Innovazione tecnologica e organizzativa imprese, in particolare nei settori manifatturiero ed agroindustriale</i> | <i>Recesso dalla Società deliberato da Consiglio Provinciale con atto prot. 8981/17 del 6/4/2017 (incassati € 12.750,00)</i> | <i>Procedura conclusa</i> |
| <i>Cesena Fiera S.p.A.</i> | <i>Organizzazione manifestazioni fieristiche</i> | <i>- Cessione intera quota di partecipazione della Provincia a n.2 soggetti privati a seguito di procedura di asta pubblica esperita congiuntamente al Comune di Cesena - Stipulati n. 2 atti di vendita delle azioni dinnanzi a notai in data 27/4/2017 e in data 16/5/2017 (incassati € 175.430,00)</i> | <i>Procedura conclusa</i> |
| <i>C.R.P.A. Centro Ricerche Produzioni Animali S.p.A.</i> | <i>Ricerche, servizi per i produttori agricoli, l'industria agro-alimentare e gli enti pubblici competenti</i> | <i>Stipulato atto di vendita alla Società CRPA della totalità delle azioni (n.250) dinnanzi al notaio in data 14/10/2019 (incassati € 12.500,00)</i> | <i>Procedura conclusa</i> |
| <i>ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica del territorio S.p.A.</i> | <i>Realizzazione azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale</i> | <i>- In data 01/05/2019 dalla fusione di ERVET S.p.A. ed ASTER S.Cons. p.A. è stata costituita ART-ER S.Cons. p.a. (società nella quale la Provincia di Forlì-Cesena non detiene partecipazioni). - Cancellazione di ERVET S.p.A. dal Registro delle Imprese in data 01/05/2019. - In data 12/12/2019 la Provincia di Forlì-Cesena ha incassato da ART-ER S.Cons. p.a. la somma di € 1.099,13.</i> | <i>Procedura conclusa</i> |
| <i>Fiera di Forlì S.p.A.</i> | <i>Organizzazione manifestazioni</i> | <i>- Esperita procedura di asta pubblica andata deserta nel 2018.</i> | <i>Procedura conclusa</i> |

| | | | |
|---|--|--|---------------------------|
| | <i>fieristiche</i> | <p>- Richiesta la cessazione della partecipazione e la liquidazione della quota ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 175/2016 con lettera prot. 10040/2018.</p> <p>- Non avendo ricevuto riscontro, la Provincia ha inviato successive PEC (da ultimo diffida ad adempiere, inviata con PEC del 02/08/2019).</p> <p>- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 29/10/2019 ha comunicato che, essendo in corso una ristrutturazione societaria che si sarebbe dovuta concludere a dicembre 2019, solo successivamente sarebbe stato possibile definire i valori di liquidazione della quota come richiesto dalla Provincia.</p> <p>- Essendosi conclusa la ristrutturazione societaria (trasformazione da SPA a SRL), con PEC del 06/10/2020 è stata ribadita la richiesta di cessazione della partecipazione e la liquidazione della quota ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 175/2016.</p> <p>- In data 21/12/2020 l'Assemblea dei Soci di Fiera S.r.l. ha deliberato, in presenza del notaio, la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2473 c.c. per effetto del recesso e in funzione dell'annullamento delle quote della Provincia di Forlì-Cesena.</p> <p>- L'importo di € 85.305,88 sarà oggetto di rateizzazione.</p> | |
| <i>IS.AER.S. Società consortile a responsabilità limitata</i> | <i>Istituto per lo studio e l'applicazione delle scienze aeronautiche e spaziali</i> | <p>- Approvato dal Consiglio di Amministrazione di SERINAR, in data 25/11/2019, l'avvio di una propria nuova unità operativa, denominata "ISAERS-Forlì Academy Avio Lab".</p> <p>- Adesione della Provincia di Forlì-Cesena al progetto di integrazione di ISAERS in SERINAR tramite il sostegno al progetto della nuova unità operativa "ISAERS – Forlì Academy AvioLab" per l'anno 2020.</p> <p>- Deliberati in data 30/01/2020 dall'Assemblea Straordinaria dei Soci lo scioglimento anticipato della Società ISAERS Società Consortile a r.l. e l'apertura della fase di liquidazione.</p> <p>- Approvato in data 10/11/2020 il Bilancio finale di liquidazione al 30/10/2020 della Società ISAERS e il piano di riparto. Incassati € 18.884,75.</p> <p>- Cancellazione della società dal Registro delle Imprese in data 16/11/2020.</p> <p>- La Provincia ha incassato in data 2/12/2022 la somma di € 256,05, come da prospetto di riparto rimborso IVA del 20/10/2022</p> | <i>Procedura conclusa</i> |
| <i>S.I.L. Soggetto Intermediario Locale Appennino</i> | <i>Attuazione interventi previsti dal Piano di Azione del Patto</i> | <i>Chiusura liquidazione e cancellazione della società dal Registro delle Imprese in data 02/02/2018.</i> | <i>Procedura conclusa</i> |

| | | | |
|--|---|---|--|
| <i>Centrale – Società consortile a responsabilità limitata in liquidazione</i> | <i>Territoriale per l'Occupazione dell'Appennino Centrale - Società in liquidazione</i> | | |
| <i>Terme di Castrocaro S.p.A.</i> | <i>Promozione e sviluppo attività e turismo termale</i> | <p>- <i>Esperita asta pubblica per la dismissione delle residue quote di partecipazione in data 20/02/2020, andata deserta.</i></p> <p>- <i>La Provincia di Forlì-Cesena deve proseguire nella procedura di liquidazione della partecipazione di cui all'articolo 24 del Decreto legislativo n. 175/2016.</i></p> <p>- <i>L'emergenza sanitaria avrebbe potuto condurre alla sottovalutazione, per ragioni temporanee e contingenti, del valore della partecipazione provinciale nella società Terme di Castrocaro S.p.a.. Il Consiglio Provinciale ha pertanto deliberato la sospensione della procedura di dismissione dapprima fino al 31/12/2020, e poi fino al 30/06/2022, riservandosi, in accordo con la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di prorogare il periodo di sospensione anche successivamente alla scadenza di tale termine, qualora ne sussistessero le condizioni e l'opportunità.</i></p> <p>- <i>In assenza di ulteriore proroga, con PEC del 29/11/2022, è stata richiesta alla Società la liquidazione della partecipazione della Provincia di Forlì-Cesena ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 175/2016.</i></p> <p>- <i>Nella nota integrativa al bilancio 2022 è indicato che il Consiglio di Amministrazione si farà parte attiva per la redazione di una perizia valutativa della società. Nel Verbale di Assemblea Ordinaria del 24/07/2023 il Consiglio di Amministrazione invita il socio di maggioranza a valutare ed avviare un percorso che possa portare, nell'immediato futuro, alla liquidazione, ovvero all'acquisto delle quote dei Soci Enti Pubblici. L'Assemblea concorda con il Consiglio di Amministrazione che ha deliberato di procedere con la valutazione del complesso aziendale ex art. 2437-ter, che non tenga solo conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali ma anche del reale valore di mercato.</i></p> <p>- <i>in data 18/10/2023 è pervenuta dal socio di maggioranza LONGLIFE FORMULA Srl un'offerta di acquisto delle quote degli enti pubblici soci; è in corso, da parte della Regione Emilia-Romagna per conto dei soci pubblici, la valutazione di congruità dell'offerta pervenuta dal socio privato di maggioranza.</i></p> | <i>Richiesta la liquidazione della quota ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 175/2016</i> |

| | | | |
|---|---|---|--------------------|
| Terme di S.Agnese S.p.A. | Promozione e sviluppo attività e turismo termale | <ul style="list-style-type: none"> - delibera di Consiglio Provinciale prot. 29191/10 del 27 marzo 2015; - esperita gara andata deserta nel 2016; - richiesta alla Società con nota prot. 40907 del 14/11/2016 la liquidazione della quota; - operazioni di acquisto di azioni proprie da parte della Società (il passaggio delle azioni della Provincia in capo alla Società è stato perfezionato in data 28/12/2017 tramite girata con firme autenticate dal notaio, per un importo complessivo di € 675.478,00). La società sta provvedendo a liquidare in denaro l'Ente attraverso una dilazione di pagamento di anni 20. | Procedura conclusa |
| TO.RO. Società consortile a responsabilità limitata in liquidazione | Realizzazione studi e progetti di miglioramento viario S.S. n. 67 Tosco-Romagnola, tratto Firenze-Forlì - Società in liquidazione | Chiusura liquidazione e cancellazione della società dal Registro delle Imprese in data 09/02/2018. Incassati € 30.005,04. | Procedura conclusa |

In base alla deliberazione prot. 24094/33 del 29/09/2017 sopra richiamata con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni della Provincia ex art. 24 D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017, il Consiglio Provinciale autorizzava il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti 6 società:

- L'Altra Romagna Società consortile a responsabilità limitata;
- Lepida S.p.A.;
- Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A.;
- Sapir S.p.A.;
- SER.IN.AR. Società consortile p.A.;
- Start Romagna S.p.A.;

Considerato che la Società “Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. s.r.l. Consortile, direttamente partecipata dalla Provincia di Forlì-Cesena, in data odierna, in misura pari al 9,47%, non è stata inclusa nella ricognizione straordinaria in quanto costituita in data successiva al 23/09/2016;

Visto lo Statuto della Società Agenzia Mobilità Romagnola e valutata la partecipazione nella Società “ATR – Società Consortile a responsabilità limitata” non più indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 ed in particolare comma 2 lettera c) che prevede tra i parametri da valutare ai fini della razionalizzazione la partecipazione in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali,

Richiamata la delibera del Consiglio Provinciale prot. n. 8986/16 del 6 aprile 2017 con la quale è stato approvato il recesso dalla Società “ATR Soc. Cons. a r.l.” a seguito della costituzione della Società “Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. S.r.l. Consortile”;

Richiamato l'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017, che disciplina la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche disponendo che: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

In base alla deliberazione prot. 33495/47 del 28/12/2018 con la quale è stata approvata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena ex art. 20, comma 1, D.Lgs. 175/2016, alla data del 31/12/2017, il Consiglio Provinciale ha autorizzato il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti 7 società:

- *Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. Srl consortile;*
- *L'Altra Romagna Società consortile a responsabilità limitata;*
- *Lepida S.p.A.;*
- *Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A.;*
- *Sapir S.p.A.;*
- *SER.IN.AR. Società consortile p.A.;*
- *Start Romagna S.p.A.;*

Preso atto che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano concluse le procedure di dismissione delle seguenti società:

- *A.T.R. Società consortile a responsabilità limitata;*
- *Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna Società consortile a r.l.;*
- *Cesena Fiera S.p.A.;*
- *Terme di S.Agnese S.p.A.;*

Preso atto che alla data del 31 dicembre 2018 risultavano concluse le procedure di dismissione delle seguenti società:

- *S.I.L. Soggetto Intermediario Locale Appennino Centrale Società consortile a responsabilità limitata in liquidazione;*
- *TO.RO. Società consortile a responsabilità limitata in liquidazione;*

Preso atto che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano concluse le procedure di dismissione delle seguenti società:

- *Area Blu S.p.A.;*
- *C.R.P.A. Centro Ricerche Produzioni Animali S.p.A.;*
- *ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica del territorio S.p.A.;*

Preso atto che alla data del 31 dicembre 2020 risultavano concluse le procedure di dismissione delle seguenti società:

- *Fiera di Forlì S.p.A.;*

- *IS.AER.S. Istituto per lo studio e l'applicazione delle scienze aeronautiche e spaziali Società consortile a responsabilità limitata;*

In base alla deliberazione n. 37 del 19/12/2022 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena ex art. 20, comma 1, D.Lgs. 175/2016, alla data del 31/12/2021, il Consiglio Provinciale ha autorizzato il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti 7 società:

- *Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. Srl consortile;*
- *L'Altra Romagna Società consortile a responsabilità limitata;*
- *Lepida S.p.A.;*
- *Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A.;*
- *Sapir S.p.A.;*
- *SER.IN.AR. Società consortile p.A.;*
- *Start Romagna S.p.A.;*

Rilevato che alla data del 31 dicembre 2022 la Provincia di Forlì-Cesena deteneva una partecipazione diretta nelle seguenti 8 società:

| <i>DENOMINAZIONE / FORMA GIURIDICA</i> | <i>CAPITALE SOCIALE AL 31/12/2022 (€)</i> | <i>VALORE NOMINALE PARTECIPAZIONE PROVINCIA (€)</i> | <i>PARTECIPAZIONE DIRETTA PROVINCIA AL 31/12/2022</i> |
|---|---|---|---|
| <i>Agenzia Mobilità Romagnola-A.M.R. Srl consortile (dall'1/3/2017)</i> | <i>100.000</i> | <i>9.467</i> | <i>9,467%</i> |
| <i>L'Altra Romagna Società consortile a responsabilità limitata</i> | <i>65.000</i> | <i>6.000</i> | <i>9,231%</i> |
| <i>Lepida Società consortile per Azioni</i> | <i>69.881.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0,0014%</i> |
| <i>Romagna Acque – Società delle fonti Società per Azioni</i> | <i>375.422.521</i> | <i>17.766.224</i> | <i>4,732%</i> |
| <i>Sapir - Porto intermodale di Ravenna Società per Azioni</i> | <i>12.912.120</i> | <i>10.716</i> | <i>0,083%</i> |
| <i>SER.IN.AR. Servizi Integrati d'Area Forlì-Cesena Società consortile per Azioni</i> | <i>1.244.500</i> | <i>12.500</i> | <i>1,00%</i> |
| <i>Start Romagna Società per Azioni</i> | <i>29.000.000</i> | <i>490.660</i> | <i>1,692%</i> |
| <i>Terme di Castrocaro Società per Azioni</i> | <i>16.590.310</i> | <i>455.140</i> | <i>2,743%</i> |

Preso atto che al 31/12/2022 era ancora in corso la procedura di dismissione della Società Terme di Castrocaro S.p.A., deliberata in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a

partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (“Decreto correttivo”);

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Province, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che l'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti dei cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) “produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione di reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società avente per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta ed esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c.2, del Testo unico;*
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;*
- 3) verifica di una delle seguenti condizioni previste dall'art. 20, c.2, T.U.S.P.:*
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;*
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;*

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c.7, T.U.S.P., ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

Richiamata la Deliberazione n.54/2017/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna – che, ai fini dell'analisi tecnica di cui alla relazione allegata alla presente deliberazione, chiarisce il termine “fatturato” utilizzato dal legislatore nell'art. 20 del T.U. n. 175/2016, intendendolo quale grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 codice civile, che consente di determinare il risultato della “gestione caratteristica” dell'impresa;

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato altresì il nuovo assetto istituzionale delineato dalla L. 56/2014 che prevede all'art. 1 comma 85 che le province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitino le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza,
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;

Dato atto che la Legge di riordino prevede che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui sopra, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità:

- 1) individuazione dell'ambito ottimale di esercizio per ciascuna funzione;
- 2) efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni;
- 3) sussistenza di riconosciute esigenze unitarie;
- 4) adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni;

Preso atto quindi che il contesto generale istituzionale, di finanza pubblica, ed i principi di economicità e di efficacia che ispirano l'azione amministrativa degli enti, impongono il completamento del processo di revisione del sistema delle partecipazioni locali, il cui esito potenziale potrebbe essere la dismissione delle partecipazioni non aventi i requisiti legali per il mantenimento o non strategiche in relazione alle finalità istituzionali dell'Ente, nonché la

razionalizzazione delle società partecipate ritenute necessarie esclusivamente in relazione all'erogazione di servizi pubblici locali o allo svolgimento di funzioni e servizi strumentali;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale della Provincia di Forlì-Cesena e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Ritenuto necessario provvedere alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni per le quali era stata deliberato il mantenimento in sede di revisione straordinaria, esaminando nuovamente le ragioni del mantenimento di tali partecipazioni;

Visti gli indirizzi del Presidente di questo Ente, con delega alle Società Partecipate, di confermare le considerazioni di cui alla precedente delibera di Consiglio n. 37 del 19/12/2022 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni della Provincia ex art. 20, comma 1, D.Lgs. 175/2016, alla data del 31/12/2021, con il mantenimento delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena in tutte le società, così come elencate nella predetta delibera;

Ritenuto opportuno riportare di seguito le ragioni del mantenimento delle partecipazioni societarie che si intendono confermate:

| DENOMINAZIONE / FORMA GIURIDICA / PERCENTUALE | FINALITA' DELLA PARTECIPAZIONE | MAN TENI MEN TO | MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO |
|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|
|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|

| | | | |
|--|---|-----------|---|
| <p>Agenzia Mobilità Romagnola- A.M.R. Srl consortile Partecipazione Prov. 9,47 %</p> | <p><i>Svolgimento, nell'ambito territoriale romagnolo - costituito dall'insieme dei tre bacini territoriali delle Province di Forlì-Cesena Rimini e Ravenna – di tutte le funzioni di “agenzia della mobilità” previste dalle norme di legge vigenti e delle funzioni amministrative spettanti agli enti soci in materia di trasporto pubblico di persone da essi eventualmente delegato.</i></p> | <p>Sì</p> | <p><i>Partecipazione strategica in relazione alle finalità istituzionali dell’Ente, in particolare in relazione al nuovo assetto istituzionale delineato dalla L. 56/2014 che prevede all’art. 1 comma 85 che le province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano, tra le funzioni fondamentali, la funzione di pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale.</i></p> |
| <p>L’Altra Romagna Società consortile a responsabilità limitata Partecipazione Prov. 9,23 %</p> | <p><i>Promozione dello sviluppo, miglioramento e valorizzazione delle attività socio economiche e culturali dell’appennino e del territorio romagnolo</i></p> | <p>Sì</p> | <p><i>Partecipazione strategica strettamente necessaria per il perseguimento delle attività istituzionali ex art. 19 TUEL in quanto di rilevante interesse provinciale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico e sociale (svolge attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economiche e culturali dell’Appennino e del territorio romagnolo, anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti Regionali, Nazionali ed Europei). La società presenta un numero di amministratori superiore al numero medio dei dipendenti nel 2022 (come da Nota integrativa). Inoltre nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro, ma si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto si tratta di un Gruppo d’Azione Locale (art. 4, co. 6, D.Lgs 175/2016)</i></p> |
| <p>Lepida Società per Azioni Partecipazione Prov. 0,0014 %</p> | <p><i>Gestione rete telematica regionale per lo scambio di dati e servizi tra Enti del territorio (in house)</i></p> | <p>Sì</p> | <p><i>La società è strumento esecutivo e servizio tecnico per l’esercizio delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali, diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla legge regionale n. 11/2004, con particolare riguardo agli articoli 2, 3, 9, 10 e 11, nel quadro delle linee di indirizzo e degli atti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale medesima.</i> <i>La società espleta il servizio pubblico d’interesse regionale e locale concernente l’impianto, lo sviluppo, la manutenzione e la gestione delle reti e dei sistemi di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 11/2004 e delle ulteriori tratte di rete complementari nonché l’erogazione degli inerenti servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alle reti stesse, ivi compresi i servizi di contatto con i cittadini, le imprese e le formazioni sociali, onde promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile della collettività regionale e delle comunità locali, anche in ossequio alle finalità generali stabilite nell’articolo 1 della legge regionale sopraindicata.</i></p> |

| | | | |
|--|---|-----------|--|
| | | | <p><i>La società eroga i servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alla rete secondo le modalità definite da una convenzione deliberata dalla Regione, d'intesa con il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali, e recepita dalla società stessa.</i></p> <p><i>Le attività svolte dalla società nell'interesse esclusivo dei propri enti soci rientrano nel novero di quelle previste all'art. 4 comma 2 del D.Lgs 175/2016 lettere a), b), d) ed e).</i></p> |
| <p>Romagna Acque – Società delle fonti Società per Azioni Partecipazione Prov. 4,73 %</p> | <p>Produzione e distribuzione all'ingrosso di acqua potabile (in house)</p> | <p>Sì</p> | <p><i>Negli anni 2003-2004 gli enti locali delle tre provincie romagnole di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena hanno dato avvio al progetto “Romagna Acque-Società delle Fonti”, al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell'intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio.</i></p> <p><i>A partire dal primo gennaio 2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna e svolge l'attività di fornitore di acqua all'ingrosso a favore del gestore del servizio idrico integrato nei tre ambiti delle provincie della Romagna conformemente al contesto della regolazione del servizio idrico integrato come definita a livello nazionale da ARERA e quindi attuata a livello locale da ATERSIR.</i></p> <p><i>La società è, pertanto, indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, in quanto attraverso il modello dell'in house coerente alle prescrizioni del D. Lgs. 175, gestisce tutte le fonti idropotabili del territorio romagnolo svolgendo l'attività di fornitore d'acqua all'ingrosso in tale territorio.</i></p> <p><i>Le tariffe di fornitura di acqua all'ingrosso, definite nel rispetto della suddetta regolazione, tengono conto di cosiddette “rinunce tariffarie” proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, la rinuncia da parte della società di parte di componenti tariffarie nella determinazione della tariffa all'ingrosso determina un beneficio diretto nella definizione della tariffa del servizio idrico integrato a favore dei cittadini; l'entità delle suddette rinunce trova una limitazione nella sostenibilità economica e finanziaria della società ovvero la redazione di bilanci di previsione-Piani Industriali che non evidenzino perdite nel conto economico e il ricorso all'indebitamento oneroso da terzi in misura tale da generare una posizione finanziaria netta negativa.</i></p> <p><i>La società rispetta pienamente il vincolo di scopo e quindi svolge attività necessaria al</i></p> |

| | | | |
|--|--|-----------|--|
| | | | <i>perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ed è riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 co.2 e seguenti del TUSP. La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g).</i> |
| Sapir - Porto intermodale di Ravenna Società per Azioni Partecipazione Prov. 0,083 % | <i>Promozione e sviluppo del porto di Ravenna</i> | <i>Sì</i> | <i>Servizi di interesse generale a libero mercato</i> |
| SER.IN.AR. Servizi Integrati d'Area Forlì-Cesena Società consortile per Azioni Partecipazione Prov. 1,00 % | <i>Promozione e sostegno Università</i> | <i>Sì</i> | <i>La risoluzione del Parlamento Europeo del 13/01/04 sul Libro Verde sui servizi d'interesse generale individua fra gli altri servizi quello dell'istruzione. Il concetto di servizi di interesse generale trova fondamento nella volontà CE di costituire un modello europeo di Società che garantisce la fornitura di tali servizi di alta qualità a prezzi accessibili a tutti i cittadini dell'U.E.</i> |
| Start Romagna Società per Azioni Partecipazione Prov. 1,69% | <i>Gestione servizio trasporto pubblico locale, servizi di noleggio con conducente, servizi trasporto scolastico</i> | <i>Sì</i> | <i>La società espleta servizi di interesse generale (a rilevanza economica) per la collettività nel settore del trasporto pubblico locale svolgendo compiti direttamente riconducibili a finalità rientranti tra quelle istituzionali ai sensi delle disposizioni legislative (art. 19 c.1 lett. d del D.lgs n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali; D.lgs. n. 422/97 "Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59" e L.R. E.R. n. 30/1998 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale")</i> |

Vista la deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la quale sono state adottate apposite Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

Visti gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n.90/2014) rese pubbliche dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), d'intesa con la Corte dei Conti;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici provinciali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e agli indirizzi ricevuti dal Presidente, secondo quanto indicato in dettaglio per ciascuna partecipazione detenuta nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

Alla luce della ricognizione effettuata, per le motivazioni sotto riportate e per le motivazioni indicate nella Relazione tecnica allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tenendo conto dell'assetto delle partecipazioni societarie alla data del 31 dicembre 2022 e della necessità di concludere le dismissioni ancora in corso, si ritiene di confermare il mantenimento delle partecipazioni nelle società sopra elencate, ad eccezione di quella riportata nell'elenco che segue (n. 1 società) per la quale si ritiene necessario il completamento della

dismissione deliberato in sede di revisione straordinaria, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge che risulteranno più convenienti anche in relazione alla congruità economica:

| DENOMINAZIONE / FORMA GIURIDICA / PERCENTUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA PROVINCIA FC | FINALITA' DELLA PARTECIPAZIONE | MANTENIMENTO | MOTIVAZIONI DELLA DISMISSIONE |
|--|---|---------------------|---|
| Terme di Castrocaro Società per Azioni Partecipazione Prov. 2,743% | <i>Promozione e sviluppo attività e turismo termale</i> | No | <i>Mantenimento della partecipazione non più strategico</i> |

Rilevato che, per le procedure di dismissione deliberate in sede di revisione straordinaria ancora in corso, in caso di mancata alienazione entro il termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo del D.Lgs. n. 175/2016, l'Ente non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti, la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c.2, cod.civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

*Rilevato, per quanto riguarda la partecipazione in **Società Terme di Castrocaro S.p.A.**, che nel corso degli esercizi 2014, 2015 e 2016 questo Ente ha intrapreso il percorso di dismissione della propria partecipazione congiuntamente agli altri soci pubblici (Regione Emilia-Romagna e Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole); è stato predisposto, unitamente agli altri soci pubblici sopra menzionati, il bando di gara riguardante il 10% del capitale sociale di Terme di Castrocaro S.p.A.; il bando di gara è stato pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente dal 14/11/2016 al 29/11/2016; l'asta è andata deserta, come risulta da verbale redatto in data 30/11/2016; in data 31/1/2017 è stata formalizzata, con atto notarile, la cessione a Long Life Formula S.p.A (socio privato) del 10% delle partecipazioni societarie in Terme di Castrocaro S.p.a. di Provincia, Comune di Castrocaro e Regione Emilia-Romagna (questo Ente ha venduto a Long Life Formula S.p.A n. 11.101 azioni per un introito di euro 291.956,30);*

Preso atto che:

- il percorso di dismissione prevedeva una seconda tranche riguardante la residua partecipazione dei tre enti pubblici per giungere alla totale dismissione della partecipazione nella Società Terme di Castrocaro S.p.A., che si sarebbe dovuta concludere entro il 31/12/2018, come risultante dalla deliberazione del Consiglio Provinciale prot. 24094/33 del 29/09/2017 con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena ex art. 24 D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017;*
- al disposto della predetta delibera riguardante la società Terme di Castrocaro S.p.A., non è stato dato corso in conformità a quanto deliberato dalla Giunta della Regione Emilia*

Romagna con sua delibera n. 1587 del 24/09/2018 con la quale ha approvato la sospensione dell'iter di dismissione della partecipazione nella Società Terme di Castrocaro S.p.A. con le motivazioni che di seguito si trascrivono:

- *la dismissione di tale partecipazione attraverso nuovo bando pubblico non può essere concomitante con una eventuale operazione di aumento di capitale, in quanto non sarebbe possibile determinare la consistenza del pacchetto rispetto all'intero capitale sociale in via di modifica;*
- *nel caso di finanziamento alternativo del piano di investimenti, è interesse regionale non pregiudicare la realizzazione dello stesso attraverso la procedura definita dall'articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto la società ha una liquidità sufficiente alla gestione ordinaria e non alla liquidazione delle partecipazioni dei soci;*
- *deve essere temperato anche l'interesse del socio privato di maggioranza, Long Life Formula S.r.l., a non vedere depauperata la propria partecipazione per effetto di una liquidazione della società indotta per effetto del già richiamato articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016;*
- *la realizzazione dei nuovi investimenti societari riveste interesse regionale anche dal punto di vista delle ricadute sul tessuto economico del territorio castrocarese;*
- *l'Ente si è uniformato al provvedimento di sospensione dell'iter di dismissione approvato dalla Regione Emilia-Romagna come più sopra esposto; pertanto il Consiglio Provinciale, con atto prot. n. 33495/47 del 28/12/2018, ha deliberato di sospendere la procedura di dismissione delle quote di partecipazione nella Società Terme di Castrocaro S.p.A. fino al momento ritenuto più idoneo al suo riavvio in considerazione della realizzazione degli investimenti proposti ai soci, dando atto che si sarebbe proceduto in accordo con gli altri soci pubblici (Regione Emilia-Romagna e Comune di Castrocaro) a norma dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016;*
- *su richiesta della Regione Emilia-Romagna, con deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 20214/27 del 30/07/2019 è stata riavviata la procedura di cessione della partecipazione in Terme di Castrocaro S.p.A., ed è stata approvata l'integrazione dell'Accordo sottoscritto in data 14 ottobre 2014 e ss.mm.ii., tra Regione, Comune di Castrocaro e Provincia, per la dismissione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale in Terme di Castrocaro S.p.A. che prevede, tra l'altro, la sostituzione della Regione al Comune di Castrocaro nel ruolo di Ente capofila nelle operazioni di dismissione;*
- *nel 2019 i soci pubblici cedenti hanno provveduto all'adeguamento delle convenzioni in essere che definisce le procedure comuni di dismissione, tra cui l'affidamento di una stima aggiornata della partecipazione detenuta dalla Provincia di Forlì-Cesena al termine degli aumenti di capitali calendarizzati per la copertura del piano di investimenti; il perito incaricato ha provveduto a giurare la perizia di stima del valore della società in data 26/10/2019; tale stima è stata posta a base della nuova gara;*
- *la restante quota dei soci pubblici è stata messa a bando nel 2020; in data 20/02/2020 è stata esperita asta pubblica per la dismissione delle quote di partecipazione nella Società Terme di Castrocaro S.P.A. detenute da Provincia, Regione Emilia-Romagna e Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (n. 227.560 azioni, di cui n. 45.514 della Provincia); l'asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete, è andata deserta;*
- *in conseguenza dell'esito negativo della gara per la dismissione delle residue quote di partecipazione nella Società Terme di Castrocaro S.P.A., la Provincia di Forlì-Cesena avrebbe dovuto proseguire nella procedura di liquidazione della partecipazione di cui all'articolo 24 del Decreto legislativo n. 175/2016; tale procedura prevedeva la stima del valore economico della partecipazione stessa, così come prescritto dagli artt. artt.2437 ter e quater c.c.;*
- *l'emergenza sanitaria ha determinato la sospensione temporanea dell'attività termale ed alberghiera e vi era il rischio che tale sospensione incidesse in termini negativi sulla stima*

del valore economico della partecipazione provinciale alla società Terme di Castrocaro S.p.a., in corso di dismissione;

- per quanto sopra riportato, in accordo con la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Castrocaro Terme-Terra del Sole, il Consiglio Provinciale ha deliberato la sospensione fino al 31/12/2020 del procedimento di dismissione del pacchetto di azioni detenute nella società Terme di Castrocaro S.p.A., riservandosi, in accordo con i predetti Enti, di prorogare il periodo di sospensione anche successivamente alla scadenza di tale termine, qualora ne sussistessero le condizioni e l'opportunità;*
- il Consiglio Provinciale, rilevata l'impossibilità al 30/12/2020 di effettuare delle previsioni attendibili sui tempi di ripresa, vista la situazione di incertezza a livello mondiale sulla evoluzione della pandemia, d'intesa con la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, ha deliberato con atto prot. 29495/35 del 30/12/2020 la sospensione della procedura fino al 30/06/2022, riservandosi di interrompere il termine di proroga o eventualmente di dilazionarlo, anche successivamente alla sua scadenza, qualora ne sussistessero le condizioni, in relazione all'effettivo evolversi del quadro pandemico, comunque incidente con effetti gravosi sul territorio, sia in senso economico che sanitario;*
- in assenza di ulteriore proroga, con PEC prot. n. 28026/2022 del 29/11/2022, è stata richiesta alla Società Terme di Castrocaro S.p.A. la liquidazione della partecipazione della Provincia di Forlì-Cesena ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 175/2016;*
- nella nota integrativa al bilancio 2022 è indicato che il Consiglio di Amministrazione si farà parte attiva per la redazione di una perizia valutativa della società. Nel Verbale di Assemblea Ordinaria del 24/07/2023 il Consiglio di Amministrazione invita il socio di maggioranza a valutare ed avviare un percorso che possa portare, nell'immediato futuro, alla liquidazione, ovvero all'acquisto delle quote dei Soci Enti Pubblici. L'Assemblea concorda con il Consiglio di Amministrazione che ha deliberato di procedere con la valutazione del complesso aziendale ex art. 2437-ter, che non tenga conto solo della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali ma anche del reale valore di mercato;*
- in data 18/10/2023 è pervenuta dal socio di maggioranza LONGLIFE FORMULA Srl un'offerta di acquisto delle quote degli enti pubblici soci; è in corso, da parte della Regione Emilia-Romagna per conto dei soci pubblici, la valutazione di congruità dell'offerta pervenuta dal socio privato di maggioranza;*

Rilevato che per la Società Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. è richiesto il seguente intervento di razionalizzazione del sistema della gestione del Servizio Idrico integrato e conseguente anche delle società coinvolte: "Aggiornamento e avanzamento del "Progetto di incorporazione in Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti al patrimonio del gestore del SII" a seguito di riscontro da parte di ARERA in relazione alla "motivata istanza" presentata da ATERSIR con deliberazione n. 18/2021";

Preso atto che il Coordinamento soci della Società Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A del 22/11/2023 ha stabilito l'avanzamento del progetto con l'approvazione del cronoprogramma che mette in sequenza gli atti e le azioni da compiere: si tratta di realizzare un aumento di capitale di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. e, a liberazione delle azioni di nuova emissione, saranno conferite le reti, impianti e dotazioni patrimoniali delle società delle reti romagnole. Le azioni di nuova emissione assegnate ai conferenti avranno i diritti amministrativi limitati e quelli patrimoniali;

Rilevato che l'attuazione del progetto conferimento reti nei termini indicati nel cronoprogramma costituisce azione di razionalizzazione del sistema idrico integrato della Romagna e della società Romagna Acque spa anche in attuazione dell'art. 20 del TUSP;

Rilevato che:

- *sono state oggetto di ricognizione tutte le partecipazioni dirette, di controllo e non di controllo;*
- *le partecipazioni indirette sono oggetto di ricognizione se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso;*

Preso atto che la Provincia di Forlì-Cesena non detiene partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 codice civile;

Ritenuto, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, di estendere l'esame ricognitivo alle società partecipate da società in house providing nelle quali la Provincia esercita un controllo analogo congiunto, ed in particolare alla seguente società:

- *Plurima S.p.A., partecipata al 32,28% dalla Società Romagna Acque S.p.A.;*
- *Acqua Ingegneria S.r.l. partecipata al 46% dalla Società Romagna Acque S.p.A.;*

Rilevato che Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale;

Ritenuto che la società Plurima rientri nell'art.1 comma 4 lett. a) quale società di diritto singolare, essendo stata costituita in virtù di una previsione di legge, di diritto singolare (art. 13 comma 4 del D.L. 138/2002) e che sia inoltre riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP, e che svolga, sia pure in maniera indiretta, attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, il mantenimento della partecipazione societaria in Plurima S.p.A.;

Rilevato che la società Acqua Ingegneria S.r.l. è stata costituita con effetto dal 04/01/2021, tramite lo scorporo di un ramo d'azienda della società Sapir Engineering, società unipersonale di Porto Intermodale Ravenna S.p.A. (S.A.P.I.R.) e che è divenuta a totale controllo pubblico per effetto di un aumento di capitale in data 26/02/2021 e contestuale vendita delle quote in mano all'azionista privato originario, e quindi conformata al modello di società in house a capitale interamente pubblico sempre con effetto dal 26/02/2021;

Rilevato che i soci pubblici hanno acquisito la partecipazione nella società Acqua Ingegneria S.r.l. sulla base delle deliberazioni assunte dagli organi consiliari competenti;

Rilevato che la Società Acqua Ingegneria S.r.l., a capitale interamente pubblico, opera secondo il modello dell'in house providing svolgendo attività di autoproduzione di servizi strumentali agli enti partecipanti (art. 4, comma 2. lett. d) TUSP), in specifico servizi di ingegneria, rappresentando di fatto e di diritto un ente strumentale dei soci;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, il mantenimento della partecipazione societaria in Acqua Ingegneria S.r.l.;

Preso atto che le altre società in house providing nelle quali la Provincia esercita un controllo analogo congiunto (Lepida S.c.p.A.) non detengono partecipazioni in imprese controllate e collegate;

Rilevato inoltre che la Provincia di Forlì-Cesena detiene le seguenti partecipazioni in società per le quali è in corso una procedura fallimentare (non presenti nelle schede di dettaglio di cui all'allegato A), per le quali si fornisce un aggiornamento:

- **SAPRO SPA in liquidazione - FALLIMENTO** - *La quota di partecipazione della Provincia era pari al 16%.*

Stato di insolvenza dichiarato con sentenza del Tribunale di Forlì n.59/2010 in data 30/11/2010 depositata in data 06/12/2010, dichiarazione di fallimento iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCAA di Forlì in data 07/12/2010

Curatore fallimentare: Dott. Italo Bruno Vergallo - Liquidatrice: D.ssa Mazzotti Lea.

Provincia di Forlì-Cesena ammessa allo stato passivo come segue: in via chirografaria (contributo per investimenti) per € 220.000,00 – somma incassata ad oggi € 11.000,00 in via chirografaria.

Nel Rendiconto 2022 della Provincia è presente un fondo rischi legali comprendente anche la stima di passività potenziali per il contenzioso promosso davanti al Tribunale civile di Forlì da Cassa di Risparmio di Cesena Spa per inadempimento obbligazioni assunte con lettera di patronage in favore di Sapro spa.

La domanda proposta da Cassa di Risparmio di Cesena Spa è stata respinta in primo grado dal Tribunale; il giudizio di secondo grado è ancora pendente (in attesa di decisione).

Considerato che la partecipazione della Provincia di Forlì-Cesena era pari al 16%, la potenziale passività è stata stimata in € 333.983,67.

- **SEAF - SOCIETA' ESERCIZIO AEROPORTI FORLI' SPA in liquidazione – FALLIMENTO** - *la quota di partecipazione della Provincia era pari all'8,64%;*

La quota di partecipazione della Provincia di Forlì-Cesena era pari al 8,64%. Fallimento dichiarato con sentenza n. 32 del 02/05/2013 Tribunale di Forlì - sezione fallimentare depositata in data 03/05/2013.

Richiamato l'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, che prevede l'obbligo della ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori, non solo per i Comuni, ma anche per le loro eventuali forme associative, per le Città metropolitane, le Province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio;

Considerato che per i servizi affidati alle società in house, la relazione ricognitiva di cui al precedente paragrafo, secondo il Decreto Riordino, costituisce Appendice al Piano di razionalizzazione, di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016;

Rilevato che i servizi che la Provincia di Forlì-Cesena ha affidato direttamente alla società in house Lepida S.c.p.A. (partecipata dalla Provincia di Forlì-Cesena con una quota del 0,0014%), siano da ricondurre a servizi di natura strumentale e non a servizi pubblici locali di rilevanza economica, non costituendo pertanto la ricognizione Appendice al Piano di razionalizzazione;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c.1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000 in data 18/12/2023;

Dato atto che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia della vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della procedura;

PROPONE

Al Consiglio Provinciale di deliberare quanto segue:

- 1) di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dalla Provincia di Forlì-Cesena alla data del 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 175/2016, come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il mantenimento delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena nelle seguenti 7 società:

- Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. Srl consortile;
- L'Altra Romagna Società consortile a responsabilità limitata;
- Lepida S.p.A.;
- Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A.;
- Sapir S.p.A.;
- SER.IN.AR. Società consortile p.A.;
- Start Romagna S.p.A.;

- 3) di autorizzare il mantenimento delle partecipazioni societarie indirette nella società Plurima S.p.A. e nella società Acqua Ingegneria S.r.l., detenute a seguito della partecipazione diretta nella Società Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A.;
- 4) di autorizzare gli interventi di razionalizzazione del Sistema idrico integrato della Romagna e della Società Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A. anche in attuazione dell'art. 20 del TUSP;
- 5) di dare atto che alla data del 31/12/2022 erano ancora in corso le procedure fallimentari di SAPRO SPA in liquidazione e di SEAF SPA in liquidazione, per le quali non è tuttora possibile indicare la data prevista per la conclusione;
- 6) di completare la procedura di dismissione già deliberata del Consiglio Provinciale con atto prot. 24094/33 del 29/09/2017 in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena ex art. 24 D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017, ma ancora detenuta dall'Ente alla data del 31 dicembre 2022 relativamente alla Società Terme di Castrocaro S.p.A.;
- 7) di autorizzare il Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti al compimento di tutti gli atti necessari e/o opportuni per realizzare la cessione, o comunque la dismissione, e la razionalizzazione della partecipazione indicata al punto 6), nelle forme e secondo le modalità di legge che risultino più convenienti anche in relazione a valutazioni sulla congruità economica;
- 8) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dalla Provincia di Forlì-Cesena;
- 9) di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e di trasmettere copia della presente deliberazione con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014 convertito, con modificazioni, in Legge n. 114/2014, al fine di assolvere all'onere della trasmissione previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016;
- 10) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 L. n. 69/2009, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti Organi Indirizzo Politico" del sito web dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- 11) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti ed alla Segreteria Generale per il seguito di rispettiva competenza.

Pertanto,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione di questo Consiglio;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta in esame;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/00;

UDITE le relazioni ed il dibattito integralmente riportati nell'originale della presente delibera;

La votazione, resa per appello nominale, registra il seguente esito:

Presenti n. **12** Votanti n. **12**

Contrari: //

Astenuti: //

Favorevoli: **12**

La delibera è approvata.

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione di pari oggetto, quale parte integrante e sostanziale per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;
- 2) **DI APPROVARE** la ricognizione delle partecipazioni possedute dalla Provincia di Forlì-Cesena alla data del 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 175/2016, come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI AUTORIZZARE** il mantenimento delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena nelle seguenti 7 società:

- Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. Srl consortile;
- L'Altra Romagna Società consortile a responsabilità limitata;
- Lepida S.p.A.;
- Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A.;
- Sapir S.p.A.;
- SER.IN.AR. Società consortile p.A.;
- Start Romagna S.p.A.;

- 4) **DI AUTORIZZARE** il mantenimento delle partecipazioni societarie indirette nella società Plurima S.p.A. e nella società Acqua Ingegneria S.r.l., detenute a seguito della partecipazione diretta nella Società Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A.;
- 5) **DI AUTORIZZARE** gli interventi di razionalizzazione del Sistema idrico integrato della Romagna e della Società Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A. anche in attuazione dell'art. 20 del TUSP;
- 6) **DI DARE ATTO** che alla data del 31/12/2022 erano ancora in corso le procedure fallimentari di SAPRO SPA in liquidazione e di SEAF SPA in liquidazione, per le quali non è tuttora possibile indicare la data prevista per la conclusione;
- 7) **DI COMPLETARE** la procedura di dismissione già deliberata del Consiglio Provinciale con atto prot. 24094/33 del 29/09/2017 in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni della Provincia di Forlì-Cesena ex art. 24 D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017, ma ancora detenuta dall'Ente alla data del 31 dicembre 2022 relativamente alla Società Terme di Castrocaro S.p.A.;
- 8) **DI AUTORIZZARE** il Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti al compimento di tutti gli atti necessari e/o opportuni per realizzare la cessione, o comunque la dismissione, e la razionalizzazione della partecipazione indicata al punto 6), nelle forme e secondo le modalità di legge che risultino più convenienti anche in relazione a valutazioni sulla congruità economica;
- 9) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dalla Provincia di Forlì-Cesena;
- 10) **DI INVIARE** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e di trasmettere copia della presente deliberazione con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014 convertito, con modificazioni, in Legge n. 114/2014, al fine di assolvere all'onere della trasmissione previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016;
- 11) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti ed alla Segreteria Generale per il seguito di rispettiva competenza.

La presente deliberazione è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs n° 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

Il Presidente
Lattuca Enzo

Il Segretario Generale
Mei Manuela Lucia

(atto sottoscritto digitalmente)